

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro II - Atti Titolo V - Notificazioni

Art. 159 Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità

1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'[articolo 157](#), l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.